



28.9.2016

## **PARERE**

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno  
(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Relatore per parere: Carlos Zorrinho

PA\_Legam

## **BREVE MOTIVAZIONE**

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno è un elemento essenziale per garantire l'attuazione del mercato unico digitale e gettare solide basi per un'unione digitale nell'Unione europea.

In quanto regolamento, al momento della sua entrata in vigore impone a tutti gli Stati membri di armonizzare le procedure nel suo ambito di applicazione, consentendo agli utenti un accesso transfrontaliero nell'intero territorio dell'Unione a servizi con contenuti attivati nello Stato membro di residenza. Si amplia pure la capacità dei fornitori di prestare nell'intero territorio dell'Unione servizi che gli vengono chiesti in uno Stato membro.

Oltre a definire le procedure da adottare nel processo di portabilità, il regolamento enuncia definizioni fondamentali per il processo e per lo sviluppo dell'Unione digitale.

Vanno evidenziati i punti seguenti del regolamento in cui sarebbe opportuno introdurre miglioramenti e chiarimenti.

### **Contenuti contemplati**

I contenuti contemplati dal presente regolamento sono contenuti e servizi online come musica, giochi, film, programmi di intrattenimento o eventi sportivi, che devono essere accessibili non solo nello Stato membro di residenza dei sottoscrittori, ma anche quando gli stessi si recano temporaneamente in altri Stati membri dell'Unione. L'aggiunta di giochi di intrattenimento tra le materie del regolamento ha lo scopo di potenziarne la base di applicazione.

### **Distinzione tra pagamento di servizi e pagamento di tasse di utilizzazione**

In alcuni Stati membri vige un sistema di tasse per accedere a servizi con contenuti online di interesse generale. Il versamento di tasse, segnatamente di canoni televisivi, non va considerato come pagamento di una prestazione pecuniaria.

### **Garanzia di obbligo per i prestatori di rispettare le condizioni contrattuali fissate alla data di entrata in vigore del presente regolamento**

Per garantire che la portabilità quale stabilita nel presente regolamento non possa essere esposta a modifiche derivanti da cambiamenti contrattuali unilaterali, si ritiene che l'obbligo di garantire la portabilità sia tassativo, per cui le parti non possono escluderla, derogare da essa o alterarne gli effetti in modo contrattuale o unilaterale del prestatore di servizi. Si ritiene altresì che i prestatori di servizi e i titolari di diritti derivanti dalla prestazione dei servizi con contenuti online non debbano essere autorizzati a eludere l'applicazione del regolamento optando per la normativa di un paese terzo ai fini della legislazione applicabile ai contratti stipulati tra loro o tra fornitori di servizi e abbonati.

### **Obbligo di informazione sulla qualità dei servizi**

Nei casi in cui la qualità dell'accesso in linea scelto dal sottoscrittore quando si trova temporaneamente in un altro Stato membro non permetta al prestatore di assicurare la stessa

qualità del servizio, egli non ne è responsabile, ma deve informare il consumatore dell'eventuale calo di qualità del servizio. Ove sia previsto un impegno di qualità di riferimento assicurata, il prestatore è vincolato a tale impegno e non può esigere importi superiori dall'abbonato.

### **Definizione di abbonato**

Si precisa che il pagamento di una prestazione pecuniaria non è determinante ai fini della definizione di abbonato.

### **Definizione di consumatore**

La definizione di consumatore è estesa alle persone giuridiche, purché operanti con finalità diverse dalle loro attività commerciali, industriali, artigianali o professionali.

### **Definizione di Stato membro di residenza**

Si consolida la definizione di Stato membro di residenza nel senso che è quello un cui l'abbonato ha la sua residenza abituale o nel quale ritorna regolarmente dopo una permanenza in un altro paese.

### **Definizione di presenza temporanea**

Si consolida il carattere non permanente associato alla definizione.

### **Verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato**

Si propone che la verifica effettiva effettuata dal prestatore della residenza dell'abbonato nei casi in cui non sia prevista una prestazione pecuniaria avvenga sulla base della residenza fiscale o del possesso di una carta di identità o di altro documento valido tale da confermare la residenza dell'abbonato.

### **Neutralità tecnologica**

Per assicurare la neutralità tecnologica si presume che i consumatori dovranno avere la facoltà di scegliere il tipo di dispositivo o di tecnologia, tra quelli disponibili sul mercato, per accedere ai contenuti online.

### **Data di applicazione**

Si propone un contesto di ragionevolezza pratica, ossia che il regolamento sia tassativamente applicabile 12 mesi dopo la data di pubblicazione, senza escludere la possibilità per i prestatori di servizi di assicurare la portabilità non appena siano in condizioni di farlo ai sensi del regolamento pubblicato.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento

#### Visto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,*

*Motivazione*

*La Carta è il nostro riferimento giuridico di massimo livello, essenziale per quanto riguarda la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata, che sono, a loro volta, una questione fondamentale del regolamento. La Carta deve pertanto essere menzionata nei visti.*

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l'altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.

(1) Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l'altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film, **programmi di intrattenimento** o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati **quanto prima** gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera, **dato che un accesso agevole ai servizi di contenuti audiovisivi online per i consumatori in tutta l'Unione è essenziale per un buon funzionamento del mercato unico digitale.**

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 2

###### *Testo della Commissione*

(2) Lo sviluppo tecnologico che ha portato alla diffusione di dispositivi portatili come tablet e smartphone facilita sempre più la fruizione dei servizi di contenuti online, fornendo accesso a tali servizi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i consumatori. È in rapida crescita la domanda da parte dei consumatori di accedere a contenuti e a servizi online innovativi non solo quando si trovano *nel loro paese di origine*, ma anche quando essi sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione.

###### *Emendamento*

(2) Lo sviluppo tecnologico che ha portato alla diffusione di dispositivi portatili come tablet e smartphone facilita sempre più la fruizione dei servizi di contenuti online, fornendo accesso a tali servizi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i consumatori. È in rapida crescita la domanda da parte dei consumatori di accedere a contenuti e a servizi online innovativi non solo quando si trovano *nello Stato membro di residenza*, ma anche quando essi sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione.

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 3

###### *Testo della Commissione*

(3) Sempre più spesso i consumatori sottoscrivono accordi contrattuali con i fornitori di servizi per la prestazione di servizi di contenuti online. Accade tuttavia frequentemente che i consumatori che sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione non siano in grado di accedere a servizi di contenuti online per i quali hanno acquisito il diritto di fruizione nel loro paese d'origine, né possano fruire di tali servizi.

###### *Emendamento*

(3) Sempre più spesso i consumatori sottoscrivono accordi contrattuali *a pagamento e non a pagamento* con i fornitori di servizi per la prestazione di servizi di contenuti online. Accade tuttavia frequentemente che i consumatori che sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione non siano in grado di accedere a servizi di contenuti online per i quali hanno acquisito il diritto di fruizione nel loro paese d'origine, né possano fruire di tali servizi, *il che è contrario all'idea del mercato unico e di uno sviluppo armonioso ed efficiente dell'economia digitale dell'UE*.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento

#### Considerando 4

##### *Testo della Commissione*

(4) Diversi ostacoli impediscono la prestazione di tali servizi ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Taluni servizi online comprendono contenuti quali musica, giochi o film che sono protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. In particolare, gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono spesso concessi in licenza su base territoriale nonché dal fatto che i fornitori di servizi online possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati.

##### *Emendamento*

(4) Diversi ostacoli impediscono la prestazione di tali servizi ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Taluni servizi online comprendono contenuti quali musica, giochi, **programmi di intrattenimento** o film che sono protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. In particolare, gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono spesso concessi in licenza su base territoriale nonché dal fatto che i fornitori di servizi online possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento

#### Considerando 6 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(6 bis) Le prestazione di servizi con contenuti online destinati ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro non deve essere pregiudicata dall'assenza di infrastrutture, in quanto ciò creerebbe barriere artificiali, segnatamente per comunità piccole o isolate.***

***Al riguardo l'impegno assunto dagli Stati membri di conseguire entro il 2020 gli obiettivi di conseguire flussi minimi di almeno 30 Mbps per tutti è essenziale per soddisfare condizioni di connettività***

*elevata per tutti.*

*Per conseguire tale obiettivo, e poiché il rapido aumento del traffico a banda larga senza fili rende necessario potenziare la capacità delle reti senza fili, è molto importante pervenire a un approccio paneuropeo più deciso per quanto riguarda la gestione dello spettro nell'Unione.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) *L'obiettivo* del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporte ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita.

#### *Emendamento*

(12) *Uno degli obiettivi della strategia per il mercato unico digitale e l'obiettivo* del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporte ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita *senza costi addizionali*.

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai servizi di contenuti online che un fornitore di servizi, dopo aver ottenuto i pertinenti diritti dai titolari dei diritti in un determinato territorio, offre ai suoi abbonati sulla base di un contratto, con qualsiasi mezzo, inclusi streaming, download o qualsiasi altra tecnica che consente di fruire di tali contenuti. Una registrazione per ricevere segnalazioni di contenuti o una semplice accettazione di

#### *Emendamento*

(13) Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai servizi di contenuti online che un fornitore di servizi, dopo aver ottenuto i pertinenti diritti dai titolari dei diritti in un determinato territorio, offre ai suoi abbonati sulla base di un contratto, con qualsiasi mezzo, inclusi streaming, **applicazioni**, download o qualsiasi altra tecnica che consente di fruire di tali contenuti. Una registrazione per ricevere segnalazioni di contenuti o una semplice



cookie HTML non dovrebbero essere considerate come un contratto ai fini della prestazione di servizi di contenuti online ai sensi del presente regolamento.

accettazione di cookie HTML non dovrebbero essere considerate come un contratto ai fini della prestazione di servizi di contenuti online ai sensi del presente regolamento. **Analogamente dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i servizi di contenuti online prestati sulla base di licenze paneuropee a norma della direttiva 2014/26/UE.**

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Considerando 15

##### *Testo della Commissione*

(15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi di contenuti online a cui gli abbonati possono effettivamente avere accesso e di cui possono fruire nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, senza restrizioni a un luogo specifico, in quanto non è appropriato esigere dai fornitori dei servizi che non **offrono** servizi portabili **nel loro paese d'origine** di prestarli a livello transfrontaliero.

##### *Emendamento*

(15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi di contenuti online a cui gli abbonati possono effettivamente avere accesso e di cui possono fruire nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, senza restrizioni a un luogo specifico, in quanto non è appropriato esigere dai fornitori dei servizi che non **sono in grado di offrire** servizi portabili **nello Stato membro di residenza dell'abbonato** di prestarli a livello transfrontaliero. **Tuttavia, affinché il presente regolamento abbia un impatto significativo e pratico sulla vita degli utenti finali, è importante che i titolari dei diritti siano sempre più incoraggiati a permettere ai fornitori di servizi di offrire servizi portabili a livello nazionale.**

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Considerando 16

##### *Testo della Commissione*

(16) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che sono prestati contro pagamento di un

##### *Emendamento*

(16) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che sono prestati contro pagamento di un

corrispettivo in denaro. I fornitori di tali servizi sono in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. Il diritto di fruire di un servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato acquisito contro pagamento di un corrispettivo in denaro se tale pagamento è effettuato direttamente al fornitore del servizio di contenuti online o a un'altra parte, come un fornitore di un pacchetto che combina un servizio di telecomunicazioni e un servizio di contenuti online gestito da un altro fornitore.

corrispettivo in denaro. I fornitori di tali servizi sono in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. Il diritto di fruire di un servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato acquisito contro pagamento di un corrispettivo in denaro se tale pagamento è effettuato direttamente al fornitore del servizio di contenuti online o a un'altra parte, come un fornitore di un pacchetto che combina un servizio di telecomunicazioni e un servizio di contenuti online gestito da un altro fornitore. ***Il versamento di tasse, segnatamente di canoni televisivi, non va considerato come pagamento di una prestazione pecuniaria ai fini del presente regolamento.***

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Considerando 17

##### *Testo della Commissione*

(17) I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro ***rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui i fornitori verificano lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e i cui fornitori non verificano lo Stato membro di residenza dei propri abbonati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, dato che la loro inclusione implicherebbe una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti e comporterebbe costi sproporzionati. Per quanto riguarda la verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato, informazioni quali il pagamento di un canone per altri servizi prestati nello Stato membro di residenza, l'esistenza di un contratto di connessione***

##### *Emendamento*

(17) I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro ***o il pagamento di una tariffa obbligatoria quale un canone di trasmissione avranno la possibilità di essere inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, su decisione dei fornitori e a condizione che rispettino le prescrizioni relative alla verifica dello Stato membro di residenza di cui al presente regolamento allo stesso modo dei fornitori di servizi di contenuti online prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. Se decidono in tal senso, essi dovrebbero informare gli abbonati e i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi della loro decisione di avvalersi di tale possibilità.***

*a internet o di utenza telefonica, un indirizzo IP o altri mezzi di autenticazione dovrebbero essere considerate valide se consentono al fornitore di raccogliere indicazioni soddisfacenti in merito allo Stato membro di residenza dei suoi abbonati.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti. Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento.

#### *Emendamento*

(18) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza, ***fatta salva la possibilità di accedere alla versione locale dei contenuti disponibili nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti.*** Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti ***con intervento contrattuale o unilaterale del prestatore dei servizi.*** Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi ***o di un titolare di diritti*** che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro ***diverso dallo Stato membro di residenza,*** per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente

regolamento.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno.

#### *Emendamento*

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore, ***a condizione che la perdita di qualità sia chiaramente attribuibile a ragioni oggettive quali, ad esempio, le prestazioni carenti dell'infrastruttura di rete locale.*** Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno ***senza tuttavia poter addebitare costi addizionali al riguardo o imporre oneri amministrativi addizionali all'abbonato. L'autorità di vigilanza del mercato competente dovrebbe monitorare regolarmente la pertinenza delle motivazioni addotte dai fornitori per giustificare una qualità inferiore delle prestazioni.***

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Considerando 20

##### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di garantire che i fornitori dei servizi di contenuti online ottemperino all'obbligo di assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi senza acquisire i pertinenti diritti in un altro Stato membro, è necessario stabilire che i fornitori dei servizi che prestano legalmente servizi di contenuti online portabili nello Stato membro di residenza degli abbonati sono sempre autorizzati a prestare detti servizi a tali abbonati allorché questi ultimi sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro. A ciò si porrebbe stabilendo che la prestazione di tali servizi di contenuti online, l'accesso agli stessi e la loro fruizione siano da considerare come avvenuti nello Stato membro di residenza dell'abbonato.

##### *Emendamento*

(20) Al fine di garantire che i fornitori dei servizi di contenuti online ottemperino all'obbligo di assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi senza acquisire i pertinenti diritti in un altro Stato membro, è necessario stabilire che i fornitori dei servizi che prestano legalmente servizi di contenuti online portabili nello Stato membro di residenza degli abbonati sono sempre autorizzati a prestare detti servizi a tali abbonati allorché questi ultimi sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro. A ciò si porrebbe stabilendo che la prestazione di tali servizi di contenuti online, l'accesso agli stessi e la loro fruizione siano da considerare come avvenuti nello Stato membro di residenza dell'abbonato. ***Il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di offrire a un suo abbonato temporaneamente presente in un altro Stato membro un servizio di contenuti online che il fornitore offre legalmente in detto Stato membro.***

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Considerando 21

##### *Testo della Commissione*

(21) Ai fini della concessione in licenza del diritto d'autore e dei diritti connessi, ciò significa che i pertinenti atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione di opere e di altri materiali protetti, nonché gli atti di

##### *Emendamento*

(21) Ai fini della concessione in licenza del diritto d'autore e dei diritti connessi, ciò significa che i pertinenti atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione di opere e di altri materiali protetti, nonché gli atti di

estrazione o di riutilizzo in relazione alle banche dati protette da diritti sui generis, cui si procede allorché il servizio viene prestato agli abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, si considererebbero come avvenuti nello Stato membro di residenza degli abbonati. Si considererebbe pertanto che i fornitori dei servizi procedano a tali atti sulla base delle relative autorizzazioni dei titolari di diritti interessati per lo Stato membro di residenza di tali abbonati. Quando i fornitori dei servizi possono procedere ad atti di comunicazione al pubblico o di riproduzione nello Stato membro dell'abbonato sulla base di un'autorizzazione dei titolari dei diritti interessati, l'abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza dovrebbe poter accedere ai servizi e poterne fruire nonché, se del caso, procedere ai pertinenti atti di riproduzione, ad esempio il download, come sarebbe stato suo diritto nel proprio Stato membro di residenza. La prestazione di un servizio di contenuti online da parte di un fornitore a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e la fruizione del servizio da parte di tale abbonato conformemente al presente regolamento non dovrebbero costituire una violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi né di qualsiasi altro diritto pertinente per l'utilizzo dei contenuti del servizio.

estrazione o di riutilizzo in relazione alle banche dati protette da diritti sui generis, cui si procede allorché il servizio viene prestato agli abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, si considererebbero come avvenuti nello Stato membro di residenza degli abbonati. Si considererebbe pertanto che i fornitori dei servizi procedano a tali atti sulla base delle relative autorizzazioni dei titolari di diritti interessati per lo Stato membro di residenza di tali abbonati. Quando i fornitori dei servizi possono procedere ad atti di comunicazione al pubblico o di riproduzione nello Stato membro dell'abbonato sulla base di un'autorizzazione dei titolari dei diritti interessati, l'abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza dovrebbe poter accedere ai servizi e poterne fruire nonché, se del caso, procedere ai pertinenti atti di riproduzione, ad esempio il download, come sarebbe stato suo diritto nel proprio Stato membro di residenza. La prestazione di un servizio di contenuti online da parte di un fornitore a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e la fruizione del servizio da parte di tale abbonato conformemente al presente regolamento non dovrebbero costituire una violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi né di qualsiasi altro diritto pertinente per l'utilizzo dei contenuti del servizio. ***Il diritto di accesso transfrontaliero ai contenuti digitali online acquisito nello Stato membro di residenza è limitato all'uso personale esclusivo.***

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Considerando 22**

### *Testo della Commissione*

(22) I fornitori dei servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili di una violazione delle disposizioni contrattuali in contrasto con l'obbligo di consentire ai propri abbonati di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti. Le clausole contrattuali volte a vietare o a limitare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online dovrebbero pertanto essere inapplicabili.

### *Emendamento*

(22) I fornitori dei servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili di una violazione delle disposizioni contrattuali in contrasto con l'obbligo di consentire ai propri abbonati di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti. Le clausole contrattuali volte a vietare o a limitare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online dovrebbero pertanto essere inapplicabili. ***I prestatori di servizi e i titolari di diritti derivanti dalla prestazione dei servizi con contenuti online non sono autorizzati a eludere l'applicazione del presente regolamento optando per la normativa di un paese terzo ai fini della legislazione applicabile ai contratti stipulati tra loro o tra fornitori di servizi e abbonati.***

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 23**

#### *Testo della Commissione*

(23) I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento ***consente ai titolari dei diritti di chiedere*** che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. ***Tra gli esempi di*** misure tecniche e organizzative necessarie ***possono figurare il campionamento degli indirizzi IP*** anziché

#### *Emendamento*

(23) I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che ***per quanto possibile*** i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni ***e sulla portata*** di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento ***dispone*** che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti ***lascino ai fornitori di servizi margini per l'innovazione***, siano ragionevoli, ***non intrusivi e rispettosi dei diritti di riservatezza personale*** e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire

*il* costante monitoraggio dell'ubicazione, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e misure di sicurezza appropriate. Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l'ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l'abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l'identificazione dell'abbonato non dovrebbe essere richiesta.

tale scopo. *Le* misure tecniche e organizzative necessarie ***dovrebbero basarsi su mezzi elettronici di identificazione al momento della sottoscrizione***, anziché *sul* costante monitoraggio dell'ubicazione, *su* informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e *su* misure di sicurezza appropriate. Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l'ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l'abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l'identificazione dell'abbonato non dovrebbe essere richiesta. ***Il processo di verifica dovrebbe essere effettuato con modalità semplici e non cumulative onde garantire la vita privata e la protezione dei dati, utilizzando per quanto possibile le informazioni già legalmente accessibili al fornitore e, in ogni caso, ricorrendo ai metodi più snelli e semplici disponibili.***

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(23 bis) Ai fini del presente regolamento, nessun consumatore può affermare di avere la propria residenza abituale in più di uno Stato membro.***

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Considerando 24**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(24) Il presente regolamento rispetta i

(24) Il presente regolamento rispetta i



diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e la libertà d'impresa. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme **alle direttive 95/46/CE<sup>27</sup> e 2002/58/CE<sup>28</sup>**. In particolare i fornitori dei servizi devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

---

<sup>27</sup> **Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).**

<sup>28</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".

diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e la libertà d'impresa. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale **e il diritto alla proprietà intellettuale** di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme **al regolamento (UE) n. 2016/679<sup>27</sup> e alla direttiva 2002/58/CE<sup>28</sup>**. In particolare i fornitori dei servizi devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

---

<sup>27</sup> **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).**

<sup>28</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle regole di concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 del trattato. Le disposizioni di cui al presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per limitare la concorrenza in contrasto con il trattato.

#### *Emendamento*

(25) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle regole di concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 del trattato. Le disposizioni di cui al presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per limitare la concorrenza in contrasto con il trattato. ***Analogamente il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online per i quali esistono licenze paneuropee a norma della direttiva 2014/26/UE.***

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) I contratti con i quali i contenuti sono concessi in licenza sono generalmente stipulati per un periodo relativamente lungo. Di conseguenza, al fine di garantire che tutti i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare tempestivamente e senza indebiti ritardi, nonché in condizioni di parità, della caratteristica della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della portabilità transfrontaliera di un servizio di contenuti online prestato dopo tale data. Ciò è necessario anche per garantire parità di condizioni ai fornitori dei servizi che operano nel mercato interno, consentendo ai fornitori dei servizi che hanno stipulato contratti di lunga durata con i titolari dei

#### *Emendamento*

(26) I contratti con i quali i contenuti sono concessi in licenza sono generalmente stipulati per un periodo relativamente lungo. Di conseguenza, al fine di garantire che tutti i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare tempestivamente e senza indebiti ritardi, nonché in condizioni di parità, della caratteristica della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della portabilità transfrontaliera di un servizio di contenuti online prestato dopo tale data ***e senza alcun costo addizionale addebitato.*** Ciò è necessario anche per garantire parità di condizioni ai fornitori dei servizi che operano nel mercato interno, ***in particolare alle PMI,*** consentendo ai fornitori dei

diritti di offrire la portabilità transfrontaliera ai propri abbonati, indipendentemente dalla possibilità per tali fornitori di rinegoziare i contratti. Tale disposizione dovrebbe garantire inoltre che, allorché adottano le disposizioni necessarie per assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi, i fornitori dei servizi siano in grado di offrire detta portabilità per la totalità dei loro contenuti online. Occorre infine consentire anche ai titolari dei diritti di non dover rinegoziare i loro attuali contratti di concessione in licenza in modo da permettere l'offerta della portabilità transfrontaliera dei servizi da parte dei fornitori dei servizi.

servizi che hanno stipulato contratti di lunga durata con i titolari dei diritti di offrire la portabilità transfrontaliera ai propri abbonati, indipendentemente dalla possibilità per tali fornitori di rinegoziare i contratti. Tale disposizione dovrebbe garantire inoltre che, allorché adottano le disposizioni necessarie per assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi, i fornitori dei servizi siano in grado di offrire detta portabilità per la totalità dei loro contenuti online. Occorre infine consentire anche ai titolari dei diritti di non dover rinegoziare i loro attuali contratti di concessione in licenza in modo da permettere l'offerta della portabilità transfrontaliera dei servizi da parte dei fornitori dei servizi.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 29**

##### *Testo della Commissione*

(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adeguamento del quadro giuridico in modo da garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il presente regolamento non influisce pertanto in maniera sostanziale sul modo in cui i diritti sono concessi in licenza e non obbliga i titolari dei diritti e i fornitori dei servizi a rinegoziare i contratti. Il presente regolamento non

##### *Emendamento*

(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adeguamento del quadro giuridico in modo da garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il presente regolamento non influisce pertanto in maniera sostanziale sul modo in cui i diritti sono concessi in licenza e non obbliga i titolari dei diritti e i fornitori dei servizi a rinegoziare i contratti. Il presente regolamento non

richiede inoltre che il fornitore prenda misure atte a garantire la qualità della prestazione di servizi di contenuti online al di fuori dello Stato membro di residenza dell'abbonato. Il presente regolamento non si applica infine ai fornitori dei servizi che offrono servizi senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e che non verificano lo Stato membro di residenza dell'abbonato. Esso non impone pertanto costi sproporzionati,

richiede inoltre che il fornitore prenda misure atte a garantire la qualità della prestazione di servizi di contenuti online al di fuori dello Stato membro di residenza dell'abbonato. Il presente regolamento non si applica infine ai fornitori dei servizi che offrono servizi senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e che non verificano lo Stato membro di residenza dell'abbonato. Esso non impone pertanto costi sproporzionati ***ai fornitori dei servizi di contenuti online, ai titolari dei diritti o agli utenti finali.***

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento introduce un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne.

#### *Emendamento*

Il presente regolamento introduce un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro ***diverso dal loro Stato membro di residenza***, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne ***senza costi aggiuntivi nello stesso modo in cui vi accedono e ne fruiscono quando sono presenti nel proprio Stato membro di residenza.***

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) "abbonato": il consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, può accedere a tale servizio e fruirne nello Stato membro di residenza;

#### *Emendamento*

(a) "abbonato": il consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, ***con o senza pagamento di una prestazione pecuniaria, ove detto prestatore di servizi decida autonomamente di attenersi ai requisiti***

*relativi alla verifica dello Stato membro di residenza, può accedere a tale servizio e fruirne nello Stato membro di residenza;*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) "Stato membro di residenza": lo Stato membro in cui l'abbonato risiede abitualmente;

##### *Emendamento*

(c) "Stato membro di residenza": lo Stato membro in cui l'abbonato risiede abitualmente ***determinato e verificato nel corso della procedura di abbonamento;***

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) "temporaneamente presente": la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza;

##### *Emendamento*

(d) "temporaneamente presente": la presenza ***non permanente*** di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza, ***indipendentemente dalla durata effettiva di tale presenza, a condizione che lo Stato membro di residenza sia stato verificato conformemente all'articolo 2, lettera e), comma 2, punto 2;***

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – lettera e – punto 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi;

##### *Emendamento*

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia ***effettivamente*** verificato dal fornitore di servizi ***sulla base di una dichiarazione online dell'abbonato sul suo Stato***

*membro di residenza o la sua residenza fiscale o del possesso di una carta d'identità, degli strumenti di identificazione elettronica, segnatamente eID notificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 o altri documenti online a conferma della residenza dell'abbonato;*

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne.

#### *Emendamento*

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online *subordinato al pagamento o senza pagamento di una prestazione pecuniaria ma subordinato a una verifica previa dello Stato di residenza dell'abbonato* garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne *al quale è legalmente abbonato, senza costi aggiuntivi.*

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Il fornitore di un servizio di contenuti online *informa l'abbonato* circa la qualità della prestazione del servizio in questione fornito conformemente al paragrafo 1.

#### *Emendamento*

(3) Il fornitore di un servizio di contenuti online *fornisce all'abbonato informazioni* circa la qualità *e le eventuali limitazioni* della prestazione del servizio in questione fornito conformemente al paragrafo 1, *prima della prestazione di tale servizio.*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 5 – punto 1

*Testo della Commissione*

(1) Sono inapplicabili le disposizioni contrattuali, comprese quelle pattuite tra i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, i soggetti titolari di altri diritti pertinenti all'uso dei contenuti dei servizi di contenuti online e i fornitori dei servizi, nonché tra i fornitori dei servizi e gli abbonati, che ***sono in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4.***

*Emendamento*

(1) Sono inapplicabili le disposizioni contrattuali, comprese quelle pattuite tra i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, i soggetti titolari di altri diritti pertinenti all'uso dei contenuti dei servizi di contenuti online e i fornitori dei servizi, nonché ***quelle*** tra i fornitori dei servizi e gli abbonati, che ***possono avere l'effetto di impedire l'applicazione del presente regolamento.***

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – punto 2**

*Testo della Commissione*

(2) ***In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo.***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento  
Articolo 6 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento, ***in particolare ai fini della verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2,*** è conforme a quanto stabilito nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

*Emendamento*

Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento è conforme a quanto stabilito nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 7 bis*

##### *Principio di neutralità tecnologica*

*I consumatori hanno la facoltà di scegliere il tipo di dispositivo o di tecnologia, tra quelli disponibili sul mercato, per accedere ai contenuti online e di optare liberamente tra loro. La prestazione di servizi portabili non deve essere subordinata ad ulteriori requisiti tecnici ed è realizzata in un ambiente di software e hardware interoperabile e tecnologicamente neutrale.*

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 7 ter*

##### *Valutazione*

*Entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede a valutarne l'applicazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con le relative conclusioni.*

*La relazione comprende una valutazione del ricorso alla portabilità transfrontaliera e degli strumenti di verifica, esamina con attenzione specifica se le soluzioni introdotte e attuate hanno effetti positivi o negativi sullo sviluppo del mercato unico digitale nonché, se del caso, valuta l'opportunità di una revisione. La relazione della Commissione è*



*corredata, se del caso, di una proposta legislativa.*

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – punto 2**

#### *Testo della Commissione*

Esso si applica a decorrere dal [data: **6** mesi dopo la data della sua pubblicazione].

#### *Emendamento*

Esso si applica a decorrere dal [data: **12** mesi dopo la data della sua pubblicazione], *senza escludere la possibilità per i prestatori di servizi di assicurare la portabilità non appena siano in condizioni di farlo ai sensi del presente regolamento.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 12.5.2016
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ITRE 25.2.2016
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Carlos Zorrinho 1.3.2016
<b>Esame in commissione</b>	4.7.2016
<b>Approvazione</b>	26.9.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 48 -: 1 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria Spyrali
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese